



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DECRETO PRESIDENZIALE**

n. **223 / 2019** del 25/10/2019

Oggetto: COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente DIEGO ROSSI

IMPRONTE

testo determina.pdf

007EB48F2133AB7279315ABC9EBBA3CBC310FC0FE167E47AE7754B57613C7A57F7C1D81A116FB385DF1B2C325101710711A
2C6C36EBD627218A3ADB911C97C4A

VTE2_9203660_2350208.pdf.P7M

D9B8A7DF8AFÄEA6F6F1B14389A7694914EF7C5AF39C54602A55A62B0D2B0517E3F4A40CCF4083FC17CE32EDFE1752B77EC
7E45190947E20D1D78D70A1D405CCA

Convenzione Pilotta_schema.pdf

A2A34EBCA54BAC78A2778199D9C7A26510547D628022E92FCFD864519E17B14CE9E897C3C794E45C683D034E87D6639A2A6
63C4039696CE39871808E6330A485



**PROVINCIA
DI PARMA**

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare gli artt. 85 e 86 relativi alle funzioni fondamentali attribuite alle Province;

- il Codice dei Beni Culturali all'art. 111 Attività di valorizzazione ai sensi del quale:

- la valorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la "costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità" come indicate nell'Art. 6 dello stesso Codice...;
- la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata;
- la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;

Richiamati:

- gli obiettivi strategici della Pianificazione del territorio di competenza della Provincia di Parma:

- promuovere la coesione sociale, attraverso il rafforzamento dell'identità della comunità nella dimensione provinciale;
- favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo locale;
- migliorare la qualità ambientale del territorio, mirando alla sua tutela sia sotto il profilo dell'aspetto fisico che culturale;

- il patrimonio culturale, quale fattore significativo nei modelli di sviluppo territoriale, sia a scala locale che di area vasta, nonché quale opportunità di aumento della competitività del territorio, sia in termini di mobilità e disponibilità di risorse umane e finanziarie, che di incremento del turismo locale;

Premesso:

che la Provincia di Parma è proprietaria del complesso monumentale denominato

Reggia di Colorno, che, con l'adiacente Giardino Storico, costituisce una delle eccellenze culturali di maggior interesse del territorio provinciale: il complesso, grazie all'articolazione della sua struttura architettonica e alle caratteristiche di residenza di corte, comprende spazi di diversa tipologia, a seconda degli usi e delle funzioni ospitate nel corso della sua storia plurisecolare;

che tale complessità architettonica ha consentito all'Ente di adottare, nei confronti della Reggia di Colorno, un approccio articolato e multifunzionale, che ha previsto destinazioni diverse in coerenza con la diversa qualità delle aree interessate: in tale prospettiva di azione la Provincia ha garantito ed è tuttora impegnata in un continuo ed efficace processo di conservazione e valorizzazione del proprio bene, garantendone l'integrità in termini sia di tutela che di corretta valorizzazione;

Considerato;

che, proprio nell'ottica di valorizzazione della Reggia di Colorno e nell'ambito delle attività preparatorie di Parma Capitale italiana della cultura 2020, è maturato un dialogo di intenti e di possibile collaborazione con l'istituto dotato di autonomia speciale denominato Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, polo culturale di rilevanza nazionale nonché tra i principali del territorio provinciale, che ricomprende il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, il Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoniano;

che in tale processo interlocutorio gli enti, ognuno per il proprio ruolo istituzionale e per le proprie competenze, hanno riconosciuto interessi comuni nello sviluppo di strategie di valorizzazione integrata territoriale del patrimonio culturale, sempre per quanto di rispettiva competenza e disponibilità ed in particolare:

- la Provincia per l'opera di mantenimento dell'integrità delle strutture di pertinenza in termini di tutela e di corretta valorizzazione per quelle passibili di apertura al pubblico;
- il Complesso Monumentale sia per l'opera di tutela del patrimonio storico e preservazione dei beni, sia per la promozione della cultura e del turismo consapevole, sino per la conseguente promozione e sostegno dello sviluppo economico delle comunità locali;

che si è quindi delineata tra le parti l'opportunità di una collaborazione più strutturata volta alla definizione ed attuazione di strategie per la promozione di iniziative a carattere divulgativo di interesse collettivo, culturale e scientifico, orientate al riconoscimento e alla rivitalizzazione del rapporto di interesse collettivo tra "luoghi della cultura" e il contesto territoriale di riferimento;

Ritenuto quindi

opportuno attivare a tal proposito una Convenzione Quadro tra la Provincia di Parma ed il Complesso Monumentale della Pilotta finalizzata allo sviluppo delle sinergie di cui sopra, tramite relazioni ed esperienze collaborative non episodiche, anche a carattere sperimentale e innovativo, che possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente anche attraverso l'utilizzo di rispettive *expertise*;

che, più specificatamente, criteri ispiratori ed elementi principali di tale cooperazione risultano essere in sintesi i seguenti:

- ruolo degli Enti: le parti agiscono in posizione di equiordinazione, in modo tale da garantire una reale divisione di compiti e di responsabilità; l'istituzione di un

Comitato Permanente di Collegamento garantisce il presidio dei punti di raccordo fra le reciproche e autonome missioni e l'individuazione di adeguati obiettivi, il monitoraggio delle attività svolte pattuite dalle strutture dei due Enti, nonché il raggiungimento dei relativi obiettivi ed esamina ogni altro aspetto riguardante la collaborazione fra le parti;

- obiettivi strategici e specifici:

- garantire la tutela preventiva dei beni culturali;
- migliorare le modalità di gestione e accesso dei "luoghi della cultura";
- definire e promuovere progetti di valorizzazione integrata del patrimonio monumentale e culturale di rispettivo interesse, in un'ottica di maggiore flessibilità e snellezza operativa;
- incrementare e rafforzare i rapporti esistenti tra le Parti, al fine di individuare e sviluppare idee innovative di valorizzazione del patrimonio, attraverso anche il possibile accesso a fonti di finanziamento europee;
- favorire la condivisione e scambio di esperienze, conoscenze e "best practices" tra il Personale della Provincia di Parma e il Personale del Complesso Monumentale nell'ottica di eterointegrazione delle reciproche competenze specialistiche;
- definire "buone pratiche operative" e linee guida per la gestione e valorizzazione integrata del patrimonio a supporto dei diversi livelli di governance territoriale (livello comunale e provinciale), incrementando la *capacity building* degli operatori (sia pubblici che privati);
- attuare azioni di divulgazione culturale tra i giovani;
- sperimentare laboratori formativi e di progettazione partecipata con Ordini Professionali del settore (es. Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Parma);
- valorizzare il patrimonio culturale anche al fine dello sviluppo economico e sociale della collettività.

- durata: la convenzione avrà la durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione e sarà soggetta a rinnovo per espressa volontà delle Parti.

- modalità di attuazione: le attività di collaborazione verranno realizzate tramite la conclusione di specifici accordi attuativi, stipulati dalle parti sempre nel rispetto della propria autonomia statutaria e regolamentare, delle finalità istituzionali e dei rispettivi vincoli di bilancio, delle clausole della convenzione e della normativa vigente.

- oneri delle parti: le parti si impegnano a mettere a disposizione il personale occorrente e gli eventuali beni strumentali necessari, in modo che vi sia un reciproco scambio di professionalità e di utilizzo di beni di valore equivalente;

Considerato pertanto opportuno, per le motivazioni espresse e nel rispetto dei criteri essenziali della collaborazione sopra delineati, approvare lo schema della convenzione di riferimento, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al Dirigente dell'Ufficio Patrimonio di provvedere all'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto stabilito con il presente atto;

Visti altresì:

lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1/2015 e

modificato con atto della medesima n. 1/2019;

Sentito il Consigliere Delegato al Patrimonio Alessandro Tassi Carboni;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, poiché il presente provvedimento non presenta rilevanza contabile;

DECRETA

di approvare la stipula di una Convenzione tra la Provincia di Parma e il Complesso Monumentale della Pilotta per la valorizzazione del patrimonio culturale secondo quanto descritto in premessa;

di approvare conseguentemente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di convenzione;

di dare atto che detta convenzione avrà durata di un anno con decorrenza dalla sottoscrizione;

di demandare al Dirigente dell'Ufficio Patrimonio la sottoscrizione della convenzione con facoltà di apportare al testo eventuali variazioni non sostanziali, concordate tra le parti, che si rendessero necessarie per il miglior esito delle attività e i restanti adempimenti di competenza;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Provincia di Parma, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sottoscrizione.

II PRESIDENTE

Diego Rossi
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1555/2019** - UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO ad oggetto:
" COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA
PILOTTA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 25/10/2019

Il Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale

CONVENZIONE QUADRO
TRA
LA PROVINCIA DI PARMA
E
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

La PROVINCIA di Parma, con sede in Parma, Viale Martiri della Libertà 15 (C.F./P.IVA 80015230347) nella persona del Dirigente Dott. Andrea Ruffini, (di seguito “PROVINCIA”), nato a Parma il 5/4/1975, legittimato a rappresentare l’Ente in virtù del Dispongo Presidenziale prot. n. 23504 del 29/08/2019 e del Decreto n.....

e

Il Complesso Monumentale della Pilotta (di seguito “Pilotta”), con sede legale in Parma, Piazzale della Pilotta, 15 – 43121 (C.F. /P.IVA 92188070343) rappresentato dal Direttore dott. Simone Verde...,

insieme denominate “Parti”,

PREMESSO CHE

a Parma è presente l’Istituto di rilevante interesse nazionale e dotato di autonomia speciale denominato “*Complesso Monumentale della Pilotta*”;

il Complesso costituisce per la provincia di Parma uno dei principali poli culturali, che vanta al suo interno il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale di Parma, il Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoniano;

la Provincia di Parma può annoverare tra il proprio patrimonio la complessa e monumentale struttura architettonica della “*Reggia di Colorno*”, completata dal meraviglioso “*Giardino Storico*”, testimone nei tempi di significative trasformazioni tipologiche e interventi di restauro;

il complesso monumentale sopra richiamato rappresenta nel suo insieme un “*bene storico e artistico*” di inestimabile valore, come un bene “*culturale*” di pari valore quando “*gestito e valorizzato per una fruizione quanto più diffusa e democratica da parte della collettività*”;

il patrimonio culturale riveste un ruolo sempre più significativo nei modelli di sviluppo territoriale, sia a scala locale che di area vasta, rafforzando gli elementi identitari e la storia delle comunità locali anche attraverso la valorizzazione delle risorse endogene degli stessi territori;

la valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta un'opportunità di aumento della competitività del territorio, sia in termini di mobilitazione e disponibilità di risorse umane e finanziarie, che di incremento dei *flows* turistici nel territorio;

CONSIDERATO CHE

le Parti, nel proprio ruolo istituzionale, così come nello svolgimento delle proprie competenze, riconoscono interessi comuni nello sviluppo di strategie di valorizzazione integrata territoriale del patrimonio culturale, ognuno per quanto di rispettiva competenza e disponibilità;

in particolare l'impegno e la responsabilità della PROVINCIA, nel ruolo di garante di un continuo ed efficace processo di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, garantendo l'integrità delle strutture di sua pertinenza in termini di tutela e di corretta valorizzazione per quelle passibili di apertura al pubblico;

l'obiettivo strategico sopra descritto risulta coerente con la stessa *mission* del Complesso Monumentale sotto diversi aspetti, da quello della tutela del patrimonio storico e preservazione dei beni, a quello di promozione della cultura e del turismo consapevole, sino alla conseguente promozione e sostegno dello sviluppo economico delle comunità locali;

DATO ATTO CHE

le Parti sono già impegnate in un dialogo e propositiva collaborazione per lo sviluppo turistico della Città di Parma nelle attività preparatorie al prossimo evento "*Parma Capitale della cultura nel 2020*";

le Parti concordano nell'opportunità di collaborare sinergicamente alla definizione ed attuazione di strategie mirate alla promozione di iniziative a carattere divulgativo di interesse collettivo, culturale e scientifico, finalizzate al riconoscimento e rivitalizzazione del rapporto di interesse collettivo tra "*luoghi della cultura*" e il contesto territoriale di riferimento;

si rende quindi opportuno attivare una Convenzione Quadro tra la PROVINCIA e Complesso Monumentale finalizzate allo sviluppo delle sinergie di cui sopra, tramite relazioni ed esperienze collaborative non episodiche, anche a carattere sperimentale e innovativo, che possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente anche attraverso l'utilizzo di rispettive *expertise*;

RICHIAMATI

l'Art.111 "Attività di Valorizzazione" del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi del quale:

- la valorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la "costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità" come indicate nell'Art. 6 dello stesso Codice...;
- la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata;
- la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;

gli obiettivi strategici della Pianificazione del territorio di competenza della Provincia di Parma:

- promuovere la coesione sociale, attraverso il rafforzamento dell'identità della comunità nella dimensione provinciale;
- favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo locale;
- migliorare la qualità ambientale del territorio, mirando alla sua tutela sia sotto il profilo dell'aspetto fisico che culturale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Con la presente Convenzione Quadro, la PROVINCIA e la "Pilotta" intendono istituire e attuare una cooperazione tra Enti pubblici, finalizzata a migliorare l'adempimento di funzioni di servizio pubblico. A tal fine, le parti coordinano l'esercizio di missioni proprie in vista del conseguimento di un risultato condiviso, ottenuto in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di promuovere politiche e azioni concrete di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale. La collaborazione tra le parti è, pertanto, sorretta da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi coincidenti di interesse pubblico da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali di ciascun Ente.

La suddetta cooperazione, svolta dalle Parti in posizione di equiordinazione, in modo tale da garantire una reale divisione di compiti e di responsabilità, è volta a raggiungere i seguenti obiettivi strategici:

- garantire la tutela preventiva dei beni culturali;
- migliorare le modalità di gestione e accesso dei "luoghi della cultura";
- definire e promuovere progetti di valorizzazione integrata del patrimonio monumentale e culturale di rispettivo interesse, in un'ottica di maggiore flessibilità e snellezza operativa;

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti di reciproca collaborazione tra le Parti, fuori dai casi in cui, per la natura effettiva della prestazione o per le modalità di esecuzione, è imposta l'applicazione di determinate normative.

In particolare si condividono i seguenti obiettivi specifici:

- *incrementare e rafforzare i rapporti esistenti tra le Parti, al fine di individuare e sviluppare idee innovative di valorizzazione del patrimonio, attraverso anche il possibile accesso a fonti di finanziamento europee;*
- *favorire la condivisione e scambio di esperienze, conoscenze e “best practices” tra il Personale della Provincia di Parma e il Personale del Complesso Monumentale nell’ottica di eterointegrazione delle reciproche competenze specialistiche;*
- *definire “buone pratiche operative” e linee guida per la gestione e valorizzazione integrata del patrimonio a supporto dei diversi livelli di governance territoriale (livello comunale e provinciale), incrementando la capacity building degli operatori (sia pubblici che privati);*
- *attuare azioni di divulgazione culturale tra i giovani;*
- *sperimentare laboratori formativi e di progettazione partecipata con Ordini Professionali del settore (es. Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Parma);*
- *valorizzare il patrimonio culturale anche al fine dello sviluppo economico e sociale della collettività.*

Art. 3 - Comitato permanente di collegamento

Le parti istituiscono un Comitato Permanente di Collegamento composto, oltre che dal Presidente della Provincia e dal Dirigente del servizio Patrimonio, dal Direttore del Complesso Monumentale (o loro delegati), da un rappresentante per ciascuna parte, designati (rispettivamente) dal Presidente della Provincia e dal Direttore del Complesso Monumentale.

Il Comitato, che dovrà riunirsi almeno con cadenza annuale, ha il compito di:

- *individuare i punti di raccordo fra le reciproche e autonome missioni e adeguati obiettivi rispetto ai settori di attività di potenziale e mutuo interesse;*
- *monitorare le attività svolte pattuite dalle strutture dei due Enti, nonché il raggiungimento dei relativi obiettivi;*
- *esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione fra le parti.*

Art. 4 - Modalità di attuazione

Le attività di collaborazione oggetto della presente convenzione verranno realizzate tramite la conclusione di specifici accordi attuativi, stipulati dalle Parti nel rispetto delle autonomie previste dai rispettivi statuti e

regolamenti, delle finalità istituzionali e dei vincoli di bilancio delle parti, della presente convenzione e della normativa vigente.

Detti accordi disciplineranno le modalità attuative della collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale e l'utilizzazione dei risultati della collaborazione medesima, nonché specifici aspetti, che non siano già regolamentati dalla presente convenzione. Le parti dovranno operare in posizione di equiordinazione.

In ogni caso, gli accordi attuativi saranno assunti nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), nonché degli orientamenti della giustizia amministrativa nazionale e comunitaria e delle deliberazioni dell'ANAC. Detti accordi dovranno, altresì, ispirarsi a quanto disposto all'art.15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. .

Art. 5 – Oneri

Le convenzioni attuative del presente accordo saranno improntate al principio della messa a disposizione del personale occorrente e degli eventualmente necessari beni strumentali implicati dai campi investiti dalle suddette, in modo che vi sia un reciproco scambio di professionalità e di utilizzo di beni di valore equivalente, anche rapportato a più convenzioni, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Art. 6 – Utilizzazione dei risultati

Le parti, quale principio generale, stabiliscono la condivisione dei risultati dell'attività collaborativa oggetto della presente Convenzione, nonché la condivisione della loro utilizzazione. La pubblicazione dei risultati dell'attività collaborativa potrà avvenire, in ogni caso, previo accordo tra le parti.

Le parti si impegnano a non utilizzare l'una il nome e/o il logo dell'altra per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, nei limiti posti ai contraenti dalle vigenti disposizioni di legge e statutarie.

Art. 7 – Copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del rispettivo personale e/o di propri eventuali collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale impiegato esposto a rischi in ragione delle attività di collaborazione svolte.

La PROVINCIA e la “Pilotta” concordano che, quando il proprio Personale si reca presso la sede dell’altra parte per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, il datore di lavoro dell’Ente ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale di ciascun Ente, impegnato nello svolgimento delle attività di collaborazione presso la sede dell’altro Ente, è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dall’Ente ospitante.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione, e sarà soggetta a rinnovo per espressa volontà delle Parti.

Qualsiasi modificazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 10 – Recesso o scioglimento

Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione in maniera unilaterale con un preavviso pari almeno a tre mesi da comunicare tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, non potranno essere conclusi nuovi accordi attuativi. Gli accordi in corso o quelli già stipulati ma non ancora avviati al momento del recesso, produrranno i loro effetti fino alla scadenza concordata, salvo indicazioni diverse negli accordi attuativi.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse alle attività oggetto della presente convenzione nei limiti e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss.mm.ii., art. 13, nonché delle disposizioni del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) ed, infine della legge e dei regolamenti attuativi eventualmente adottati rispettivamente dalla PROVINCIA e dalla Pilotta.

Art. 12 – Controversie

Nel caso in cui non si raggiunga una definizione bonaria di qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, le parti concordemente riconoscono la competenza del Foro di Parma.

Art. 13- Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 14- Modalità di sottoscrizione

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi della normativa vigente in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni.

Per la PROVINCIA di Parma

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Ruffini

(firmato digitalmente)

Per il Complesso Monumentale della Pilotta

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Verde

(firmato digitalmente)